TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 8

L'assegno di sede compete dal giorno di assunzione dalle funzioni nella sede all'estero fino al giorno di cessazione delle funzioni stesse.

Versione in vigore dal 15 novembre 1962, non più in vigore dal 31 maggio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 6 ottobre 1962, n. 1546
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it